

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura contro rischi da infortuni e da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile, nonché di tutela legale, spese legali e peritali per i volontari di protezione civile, periodo 2024 – 2029.

Codice Unico Intervento: S80014930327202416195

Cig: B2BF48C6E0 - Lotto 1

Cig: B2BF48D7B3 - Lotto 2

Cig: B2BF48E886 - Lotto 3

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA.....	9
3.2 REVISIONE PREZZI.....	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:.....	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E COASSICURAZIONE.....	14

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
7. AVVALIMENTO.....	15
8. SUBAPPALTO.....	16
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
10. SOPRALLUOGO.....	18
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GENNAIO 2019, N. 14.....	24
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	24
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
14.5 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA.....	26
15. OFFERTA TECNICA.....	26
16. OFFERTA ECONOMICA.....	26
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	32
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	32
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	33
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	33
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	34
22. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
23. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	36
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	37
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37

PREMESSE

1. Con decreto a contrarre DCR/800/PC/2024 del 07/08/2024, la Protezione Civile della Regione ha deciso di affidare i “servizi assicurativi per la copertura contro rischi da infortuni e da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile, nonché di tutela legale, spese legali e peritali per i soli volontari di protezione civile, periodo 2024 – 2029” ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) della L.R. 64/1986.
2. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>.
3. L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
4. La durata massima del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.
5. Il luogo di svolgimento del servizio è presso la sede della Protezione Civile della Regione in Comune di Palmanova (codice NUTS ITH42).
6. Lotto 1: CIG: B2BF48C6E0;
Lotto 2: CIG: B2BF48D7B3;
Lotto 3: CIG: B2BF48E886;
7. Il Responsabile unico del progetto è il dott. Cosma Damiano Iurilli, Direttore del servizio giuridico amministrativo e contabile della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e-mail: cosmadamiano.iurilli@protezionecivile.fvg.it.
8. Con ciascun Operatore economico aggiudicatario di ogni Lotto (in seguito: Fornitore), la Protezione Civile della Regione stipulerà un contratto-polizza, coerente con lo schema allegato alla documentazione di gara. Qualora un medesimo concorrente risulti aggiudicatario di più lotti, sarà stipulato con detto concorrente un contratto-polizza per ogni lotto aggiudicato in ossequio alla tecnica assicurativa corrente.
9. Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Regione si avvale del broker AON S.p.A. con sede legale in Milano in via Calindri n. 6, incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui all’articolo 109 del d.lgs. n. 209/2005 s.m.i.
10. L’attività del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la “*par condicio*” delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker, conformemente all’articolo “*Gestione del contratto-Clausola broker*” nella misura di quanto indicato nella Scheda di polizza dei Capitolati messi a gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel documento “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.
2. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile.
3. La Protezione Civile della Regione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia", reperibile al link https://eappalti.regione.fvg.it/attach/disciplina_sistema_eprocurement.pdf.
4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Protezione Civile della Regione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
 5. La Protezione Civile della Regione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
 6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
 7. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
 8. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
 9. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
 10. La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
5. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/ConSORZI/Coassicurazione è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte sono quelle dell'impresa mandataria.
6. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) oppure inviando un'email al seguente indirizzo: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - 1) Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - 2) Disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
 - Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2: Modello DGUE – Documento di Gara unico europeo;
 - Allegato 3: Dichiarazione di avalimento;
 - Allegato 4: Modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
 - Allegato 5: Schema per la presentazione dell'offerta economica (lotto 1, lotto 2 e lotto 3);
 - Allegato 6: Modello dichiarazioni per l'offerta economica (costo manodopera lotto 1, lotto 2 lotto 3);

- 3) Capitolato tecnico copertura assicurativa a favore degli operatori di protezione civile contro i rischi da responsabilità civile verso terzi - lotto 1 e relativo allegato: "Allegato A - sinistri RCT";
 - 4) Capitolato tecnico copertura assicurativa a favore degli operatori di protezione civile contro i rischi da infortuni - lotto 2 e relativo allegato: "Allegato B – sinistri infortuni";
 - 5) Capitolato tecnico copertura assicurativa a favore dei volontari di protezione civile per tutela legale - lotto 3 e relativo allegato "Allegato C – sinistri tutela legale";
 - 6) Schema di contratto (lotto 1, lotto 2 e lotto 3);
 - 7) Clausole vessatorie;
 - 8) Istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte".
2. Non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero per tutti i lotti.
 3. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.regione.fvg.it/bandigara/bandi> - e sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in Area pubblica, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_51201 - Servizi assicurativi per la copertura contro rischi da infortuni e da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile, nonché di tutela legale, spese legali e peritali per i volontari di protezione civile periodo 2024-2029".

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro le ore 12:00 del 16/09/2024 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, denominata "Messaggi" all'interno della RdO di qualifica, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro le ore 12:00 del 25/09/2024, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" della stessa all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso", e sul sito istituzionale <https://www.regione.fvg.it/bandigara/bandi> – Amministrazione trasparente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
4. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
5. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopraindicate.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
4. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. La presente procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo 36 mesi (accessori, imposte ed altre tasse inclusi)
1	Servizio assicurativo per la copertura della responsabilità civile verso terzi	B2BF48C6E0	€ 300.000,00
2	Servizio assicurativo per la copertura contro rischi da infortuni	B2BF48D7B3	€ 630.000,00
3	Servizio assicurativo per la copertura relativa alla tutela legale, spese peritali per i soli volontari di Protezione Civile	B2BF48E886	€ 150.000,00

2. I lotti sono stati individuati sulla base della tipologia di prestazioni dedotte in ciascun capitolato.
3. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo 36 mesi (accessori, imposte ed altre tasse inclusi)
1	Servizio assicurativo per la copertura della responsabilità civile verso terzi	66516000-0	P	€ 300.000,00
A) Importo a base di gara				€ 300.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A)+B) Importo complessivo				€ 300.000,00

Lotto	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo 36 mesi (accessori, imposte ed altre tasse inclusi)
2	Servizio assicurativo per la copertura contro rischi da infortuni	66512000-2	P	€ 630.000,00
A) Importo a base di gara				€ 630.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A)+B) Importo complessivo				€ 630.000,00

Lotto	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo 36 mesi (accessori, imposte ed altre tasse inclusi)
3	Servizio assicurativo per la copertura relativa alla tutela legale, spese peritali per i soli volontari di Protezione Civile	66513100-0	P	€ 150.000,00
A) Importo a base di gara				€ 150.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A)+B) Importo complessivo				€ 150.000,00

4. Per tutti i lotti, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze – non soggetti a ribasso – sono pari a Euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. N. 81/2008.
5. L'appalto, è finanziato con il Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. n. 64/1986.
6. Le prestazioni dedotte nella procedura sono costituite da operazioni assicurative che rimangono fuori campo IVA a norma dell'art. 10 n. 2 del d.P.R. 633/1972.
7. Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza e nei relativi allegati.
8. L'importo a base di gara di ciascun Lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nel 2,60% (fonte ANIA) dell'importo a base di gara (Lotto 1 Euro 7.800,00 – Lotto 2 Euro 16.380,00 – Lotto 3 Euro 3.900,00). Resta ferma la possibilità per l'operatore economico

di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, terzo periodo, del D. Lgs. 36/2023.

9. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. In relazione alle prestazioni da eseguire strettamente connesse all'oggetto dell'appalto è stato individuato come contratto collettivo di riferimento il CCNL per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023 "Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente".
10. Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA ASSICURAZIONI.

3.1 DURATA

1. La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi dalla data di stipula del contratto stesso.

3.2 REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si dovesse verificare una variazione del rischio, in aumento o in diminuzione, che comporti una variazione del premio di polizza superiore al cinque per cento dell'importo originario, il premio sarà aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione a richiesta della parte svantaggiata. La revisione del premio può essere richiesta decorsi almeno 180 giorni di contratto e acquisterà efficacia dall'annualità successiva.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. La Protezione Civile della Regione si riserva di prorogare, entro la naturale scadenza, il contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo totale stimato di tale opzione per tutti e tre i lotti è complessivamente pari a Euro 720.000,00, accessori, imposte ed altre tasse inclusi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.
2. In casi eccezionali, la validità di ciascun contratto da stipularsi potrà essere ulteriormente prolungata in corso di esecuzione, nelle more dello svolgimento della procedura di individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 180 giorni, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso. L'importo di tale opzione è stimato in € 180.000,00 per tutti e tre i lotti.
3. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di avvalersi della modifica contrattuale in aumento o in diminuzione delle prestazioni entro il limite del quinto del valore contrattuale, a norma dell'art. 120, comma 9 del Codice e nel limite dell'autorizzazione di spesa.
4. Il valore economico globale stimato della presente procedura è fissato in Euro 1.980.000,00 accessori, imposte ed altre tasse inclusi, così suddiviso:

Lotto	Importo complessivo (36 mesi)	Proroga art. 120 c. 10 (24 mesi)	Proroga art. 120 c. 11 (6 mesi)	Valore globale stimato
1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
2	€ 630.000,00	€ 420.000,00	€ 105.000,00	€ 1.155.000,00
3	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 275.000,00
TOTALE	€ 1.080.000,00	€ 720.000,00	€ 180.000,00	€ 1.980.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
3. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
4. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
5. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Protezione Civile della Regione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
6. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
7. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
8. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

9. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).
10. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
11. È ammessa la partecipazione di imprese in coassicurazione in conformità alla disciplina dettata dall'articolo 1911 C.C. ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore.
 - In conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'articolo 1911 C.C. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente Paragrafo.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
3. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
5. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
7. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.
8. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.
9. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
10. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Protezione Civile della regione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

11. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
12. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

13. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I Concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.
2. La Protezione Civile della Regione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Protezione Civile della Regione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Protezione Civile della Regione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) Con riferimento alle Imprese aventi sede legale in Italia, è richiesta l'autorizzazione IVASS o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente per l'esercizio in Italia dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti cui si partecipa.
- c) Con riferimento alle Imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, a seconda che intenda partecipare in regime di libero stabilimento (articolo 49 TFUE) ovvero di libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE):
 - libertà di stabilimento: attestazione dell'IVASS di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente riferito all'esercizio in Italia dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti d'interesse, tramite la propria sede in Italia o nei modi previsti dal comma 1-bis del citato articolo;
 - libera prestazione di servizio: attestazione dell'IVASS di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente, riferito all'esercizio in Italia dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti d'interesse.
- d) Con riferimento alle Imprese aventi sede legale in un Paese terzo: autorizzazione dell'IVASS di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente, riferito alla legittimazione all'esercizio in Italia, dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti d'interesse; inoltre, la Società deve avere insediato in Italia una propria sede secondaria ed aver nominato un proprio rappresentante. Ai sensi dell'art.

29 del citato decreto è vietato alle Imprese aventi sede in un Paese terzo di esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni in regime di libera prestazione dei servizi.

Per tutto quanto non disciplinato dal succitato Codice delle assicurazioni private o da accordi internazionali vigenti in Italia in materia, l'individuazione del diritto applicabile e l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri sono disciplinate dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso ad altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Limitatamente a ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, viene richiesto di aver realizzato, nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) una raccolta premi lordi, nel ramo danni, di importo complessivo rispettivamente non inferiore a:

€ 100.000.000,00 per il **LOTTO 1 (RCT)**;

€ 100.000.000,00 per il **LOTTO 2 (Infortuni)**;

€ 15.000.000,00 per il **LOTTO 3 (Tutela Legale)**.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico estero, debitamente autorizzato ad operare in Italia, potrà essere ammesso al confronto competitivo, se in possesso del fatturato relativo allo specifico rischio oggetto dell'affidamento, sebbene classificato nel Paese di origine, in un ramo diverso rispetto a quello indicato negli atti di gara (cfr. Comunicato del Presidente dell'Anac 1 aprile 2020 "Chiarimenti in ordine alle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi").

La comprova del requisito è fornita attraverso un estratto dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con specifica indicazione da parte del concorrente dal punto da cui risulta l'ammontare della raccolta premi.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Limitatamente a ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, viene richiesta l'avvenuta esecuzione, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, nell'ultimo triennio (2021-2022-2023), in favore di Enti pubblici e/o aziende private, di almeno due servizi analoghi a quelli oggetto dello specifico lotto dell'appalto per cui si intende partecipare, di importo lordo annuo minimo pari ai valori sotto riportati. Gli importi minimi lordi annui indicati devono intendersi riferiti a ciascuno degli almeno due servizi analoghi richiesti:

Lotto	Descrizione	Importo lordo annuo minimo per singolo servizio
1	Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi	€ 100.000,00
2	Servizio di copertura assicurativa contro rischi da infortuni	€ 210.000,00
3	Servizio di copertura assicurativa relativa alla tutela legale, spese legali e peritali per i soli volontari di Protezione civile	€ 50.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto della polizza, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- Contratti/polizza stipulati/e con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle quietanze/fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto della polizza, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti/polizze stipulate con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E COASSICURAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, oltre che alla partecipazione in coassicurazione, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi al Paragrafo 6.1 lett. a), b) devono essere posseduti:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente del riparto di coassicurazione;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo alla raccolta premi lordi, nel ramo danni, di importo complessivo non inferiore ad € 100.000.000,00 per i lotti 1 e 2 e ad € 15.000.000,00 per il lotto 3, di cui al Paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi a i punti 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e bollo c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6. e/o per migliorare la propria offerta.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
3. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
4. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Protezione Civile della Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7. L'ausiliario deve:
 - a. Possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - b. Possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - c. Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
8. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
11. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Protezione Civile della Regione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
13. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Protezione Civile della Regione procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica le prestazioni e la relativa quota percentuale nel DGUE che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta per ciascun Lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria pari al 2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a quanto riportato nella tabella sottostante. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice;

LOTTO 1	€ 11.000,00
LOTTO 2	€ 23.100,00
LOTTO 3	€ 5.500,00

2. In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:
 - Prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
 - Prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.
4. La cauzione è costituita mediante versamento da effettuarsi tramite il sistema PagoPa al link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari> (inserire Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale Ente cui effettuare il pagamento; selezionare "Deposito cauzionale"; scegliere come effettuare l'accesso al servizio di pagamento; compilare tutti i campi; scegliere tra le due opzioni: "paga subito" o "genera avviso").

Si precisa che in caso di scelta di pagamento con generazione dell'avviso, il pagamento può essere effettuato:

Online:

- sul portale regionale dei pagamenti <https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login> autenticandosi con SPID o inserendo il codice fiscale del debitore e il codice dell'avviso;
- con l'App IO, inquadrando il QR Code dell'avviso;
- con home banking, usando il codice CBILL indicato sull'avviso;
- sul sito di Poste Italiane (per utenti registrati).

Recandosi presso un qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento, ad esempio:

- Poste Italiane
- Banche
- Sportelli ATM abilitati.

ATTENZIONE: sia con l'opzione paga subito che con l'opzione genera avviso, inserire la causale: **"CAP/E 10811 Garanzia provv. Gara servizi assicurativi – lotto n. ____"**.

5. La fideiussione può essere rilasciata:
 - a) Da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- b) Da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<https://www.ivass.it/homepage/index.html>
7. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
8. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
9. La **fideiussione** deve:
- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Protezione Civile della Regione);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o riparto di coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
 - d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindi giorni a semplice richiesta scritta della Protezione Civile della Regione
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Protezione Civile della regione, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione
10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
11. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o riparto di

coassicurazione, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c) Riduzione del 20% in caso di possesso di uno dei certificati/marchi indicati nell'Allegato II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. In caso di possesso di più certificati/marchi la riduzione del 20% spetta comunque una sola volta. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o riparto di assicurazione, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

12. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

1. Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e l'operatore economico ha facoltà, in sede di offerta, di produrre la ricevuta di avvenuto pagamento. Il contributo è dovuto per ciascun Lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Codice CIG	Importo contributo ANAC
1	B2BF48C6E0	€ 33,00
2	B2BF48D7B3	€ 77,00
3	B2BF48E886	€ 18,00

2. La Protezione Civile della Regione accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del servizio FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Protezione Civile della Regione richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento eventualmente non prodotta in sede di offerta. Tale ricevuta di pagamento deve necessariamente avere data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Protezione Civile della Regione è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.
5. Nel caso di Coassicurazione/RTI/Consorzio costituiti o costituendi, il versamento è effettuato a cura dell'impresa delegataria/mandataria.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma eAppaltiFVG. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
4. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/10/2024** a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
5. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
6. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
7. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al Paragrafo 1.1.
8. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati: preferibilmente pdf, word, xls.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al Paragrafo 1 e nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.
2. L'"OFFERTA" è composta da:
 - A – Documentazione amministrativa (unica per tutti i lotti);
 - B – Offerta tecnica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare da compilare interamente sulla piattaforma telematica;
 - C – Offerta economica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.
3. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Protezione Civile della Regione considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

4. Si precisa inoltre che:
 - L'offerta è vincolante per il concorrente;
 - Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
5. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione alla Piattaforma.
6. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
7. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
8. Le dichiarazioni (domanda di partecipazione, modello DGUE elettronico, dichiarazione di avalimento, modulo attestazione pagamento imposta di bollo, offerta economica e modello dichiarazioni costo manodopera) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma: Area pubblica, Servizi per gli Operatori Economici, all'interno della sezione "Bandi e avvisi", codice Cartella di gara: "tender_51201 - Servizi assicurativi per la copertura contro rischi da infortuni e da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile, nonché di tutela legale, spese legali e peritali per i volontari di protezione civile, periodo 2024 – 2029".
9. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
10. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
11. L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
13. Il mancato riscontro alla richiesta della Protezione Civile della Regione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
15. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
16. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al Paragrafo 9 del presente bando.
3. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
4. In caso di inutile decorso del termine, la Protezione Civile della Regione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Protezione Civile della Regione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
6. La Protezione Civile della Regione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico utilizza la piattaforma, sezione denominata "Rdo di qualifica", per allegare la seguente documentazione:
 - 1) Domanda di partecipazione;
 - 2) DGUE;
 - 3) Eventuale procura;
 - 4) Garanzia provvisoria;
 - 5) Certificati per la riduzione della garanzia provvisoria, ove non inseriti nel FVOE (eventuale);
 - 6) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

- 7) Documentazione di cui al punto 14.2 da rendere a cura degli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale (eventuale);
- 8) Documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 14.3 (eventuale);
- 9) Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.4 (eventuale);
- 10) Quietanza di pagamento dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Anac per ciascun lotto a cui si partecipa.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

1. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1.
2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
5. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
6. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
7. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
8. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
9. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
10. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.
11. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE o riparto di coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
12. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
13. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti agli artt. 5 e 6 del Disciplinare di gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater della L. 120/2020;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto n. 0153/Pres. dd. 21 novembre 2022 reperibile sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto.
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al Paragrafo 28.

14. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o riparti di coassicurazione costituiti, dalla mandataria/capofila/delegataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o riparti di coassicurazione non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo o il riparto di coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalle consorziate esecutrici.
15. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
 16. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
 17. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
 18. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo di Euro 16,00 ed inserire il numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica, apporre e associare univocamente al CIG le marche da bollo sul modulo attestazione pagamento imposta di bollo (Allegato 4) che debitamente compilato e sottoscritto viene allegato sulla Piattaforma eAppaltiFVG.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GENNAIO 2019, N. 14

1. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. L'Impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - a) La dichiarazione di avalimento (Allegato 3);
 - b) Il contratto di avalimento;
3. Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1. **Per i raggruppamenti temporanei o riparti di coassicurazioni già costituiti:**
 - Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in coassicurazione.
- 2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- 3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE o riparti di coassicurazione non ancora costituiti:**
- Dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) che, in conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, in caso di aggiudicazione si deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
 - d) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in coassicurazione.
- 4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
- Copia del contratto di rete;
 - Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - Copia del contratto di rete;
 - Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - Copia del contratto di rete;
 - Dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.5 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA

1. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della "RdO di qualifica".
2. Per i documenti/dichiarazioni per i quali è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Protezione Civile della Regione fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nella sezione denominata "RDO di qualifica".

15. OFFERTA TECNICA

1. L'operatore economico compila nella Piattaforma telematica di negoziazione per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica, predisposta utilizzando l'apposita sezione. L'offerta è sottoscritta secondo le modalità previste al Paragrafo 14.1.
2. L'offerta contiene, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo Paragrafo 17.1, le prestazioni migliorative offerte.
3. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Protezione Civile della Regione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
4. In caso di ricorso all'avalimento premiale, l'operatore economico inserisce il contratto di avalimento.

16. OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nell'area "Risposta Economica" della RDO online della Piattaforma. L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 14.1 e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) nella "Sezione prezzo" della Piattaforma: indicare l'importo offerto per 36 mesi (accessori, imposte ed altre tasse inclusi) non superiore alla base d'asta, espresso in euro con un numero di decimali non superiore a due e con modalità solo in cifre; nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
 - b) nella "Sezione locale" della Piattaforma:

- caricare l'Allegato 5: Schema per la presentazione dell'offerta economica del Lotto di riferimento, debitamente compilato in ogni campo;
 - caricare l'Allegato 6: Modello dichiarazioni per l'offerta economica (costo manodopera) del Lotto di riferimento, debitamente compilato in ogni campo.
2. L'Allegato 5: Schema per la presentazione dell'offerta economica, prima di essere inserito in Piattaforma, deve essere trasformato in pdf e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al Paragrafo 14.1.
 3. In caso di discordanza tra l'importo lordo offerto per 36 mesi (accessori, imposte ed altre tasse inclusi) inserito nella "Sezione Prezzo" della Piattaforma e quello indicato nell'Allegato 5: Schema per la presentazione dell'offerta economica, prevale quello indicato nell'Allegato 5: Schema per la presentazione dell'offerta economica.
 4. In caso di discordanza nell'Allegato 5: Schema per la presentazione dell'offerta economica tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevale l'importo indicato in lettere.
 5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara per ciascun lotto.
 6. Qualora i campi (cd. Parametri) previsti nelle sezioni configurate della piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Economica" della RDO online.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lett. b) del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
2. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei punteggi tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTO 1

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX (T)	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1.1	Sez. III - Art. 2 "Recesso anticipato annuale"	10	È attribuito un punteggio premiante rispetto al termine di preavviso previsto dal capitolato speciale Variante migliorativa (10 punti):

			È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale.
1.2	Sez. V – Art. 28 “Esclusioni” – Rischio Pandemia – Covid 19	5	È attribuito un punteggio premiante rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale Variante migliorativa (5 punti): Eliminata l’esclusione: w) causati da pandemia (compreso Covid-19 e/o sue mutazioni e/o variazioni riconosciute come tali dall’OMS o da altra autorità competente in sanità pubblica
1.3	Sez. IX – Art. 35 “Massimali e limiti di indennizzo”	10	È previsto un punteggio premiante rispetto ai massimali previsti dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa (10 punti) Massimale di responsabilità civile verso terzi: € 12.000.000, per ogni sinistro, con il limite di € 12.000.000 per ogni persona lesa e € 12.000.000 per danni a cose
1.4	Sez. IX - Art. 35 "Massimali e limiti di indennizzo" Franchigia	15	È previsto un punteggio premiante rispetto alle franchigie previste dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (10 punti) Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile prestatori di lavoro – Franchigia € 1.000,00 Variante migliorativa 2 (15 punti) Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile prestatori di lavoro – Franchigia € 500,00
1.5	Sez. IX - Art. 35 " Massimali e limiti di indennizzo" Garanzia responsabilità da incendio	5	È previsto un punteggio premiante rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (5 punti) Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo € 6.000.000,00 per sinistro/anno
1.6	Sez. IX - Art. 35 "Massimali e limiti di indennizzo" danni a condutture e impianti sotterranei	5	È previsto un punteggio premiante rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (5 punti) Danni a condutture e impianti sotterranei: Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo € 4.000.000,00 per sinistro/anno
1.7	Sez. IX - Art. 35 "Massimali e limiti di indennizzo" – Garanzia danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori	5	È previsto un punteggio premiante rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (5 punti) Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori: Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo € 2.500.000,00 per sinistro/anno

1.8	Sez. IX - Art. 35 "Massimali e limiti di indennizzo" Cose in consegna e custodia	5	È previsto un punteggio premiante rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (5 punti) Cose in consegna e custodia: Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo € 1.500.000,00 per sinistro/anno
1.9	Sez. IX - Art. 35 "Massimali e limiti di indennizzo" Garanzia inquinamento accidentale	8	È previsto un punteggio premiante rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (8 punti) Cose in consegna e custodia: Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo € 2.500.000,00 per sinistro/anno
1.10	Possesso dei requisiti di cui all'art. 46 bis del codice delle opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7 - D.lgs 36/2023)	2	È previsto un punteggio premiante nel caso del possesso dei requisiti di cui all'art. 46 bis del codice delle opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7 – D.lgs. 36/2023) Variante migliorativa (2 punti)

LOTTO 2

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX (T)	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
2.1	Sez. III - Art. 2 "Recesso anticipato annuale"	10	È attribuito un punteggio premiante rispetto al termine di preavviso pari a 3 mesi previsto dal capitolato speciale Variante migliorativa (10 punti): È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale.
2.2	Sez. V - Art. 28 "Limiti di età"	10	È attribuito un punteggio premiante rispetto ai 75 anni di età previsti dal capitolato speciale Variante migliorativa (10 punti): L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Per quelle persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.
2.3	Sez. VI – Art. 32 "Rimborso spese di cura necessarie dall'infortunio"	5	È attribuito un punteggio premiante nel caso venga integrato l'art. 32 del capitolato speciale con la seguente clausola: Variante migliorativa (5 punti): In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, a integrazione di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE, la società rimborsa agli assicurati le spese sostenute, rese necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta dell'infortunio (compresi i già portatori) per l'acquisto di lenti (comprese quelle a contatto) e relativa montatura, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per persona sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

2.4	Sez. VI – Art. 33 “Diaria da ricovero”	5	<p>È attribuito un punteggio premiante nel caso venga integrato l'art. 35 del capitolato speciale con la seguente clausola:</p> <p>Variante migliorativa (5 punti):</p> <p>Per la convalescenza successiva al ricovero la società corrisponderà la diaria pattuita per una durata pari al triplo dei giorni di ricovero, con un massimo di 60 giorni per anno.</p>
2.5	Sez. VIII - Art. 42 "Criteri di indennizzabilità – invalidità permanente”	10	<p>È attribuito un punteggio premiante rispetto al grado di invalidità pari o superiore al 60% previsto dal capitolato speciale</p> <p>Variante migliorativa (10 punti)</p> <p>in caso di valutazione della invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, sarà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.</p>
2.6	Sez. VIII - Art. 42 "Criteri di indennizzabilità – invalidità permanente”	10	<p>È attribuito un punteggio premiante rispetto al capitolato speciale</p> <p>Variante migliorativa (10 punti)</p> <p>Ai fini della presente assicurazione, è stabilita l'applicazione di una franchigia assoluta del 3% se il grado di invalidità permanente accertato in caso di sinistro non sia superiore al 10% della totale. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non si farà luogo al risarcimento per invalidità permanente quando questi sia di grado non superiore al 3% della totale; – sarà applicata la franchigia del 3% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 10% della totale; – nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 10% della totale la società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
2.7	Sez. IX - Art. 49 "Somme assicurate e franchigie”	10	<p>È previsto un punteggio premiante rispetto agli indennizzi minimi previsti dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente:</p> <p>Variante migliorativa 1 (5 punti)</p> <p>Diaria per inabilità temporanea: € 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro;</p> <p>Diaria per ricovero: € 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro;</p> <p>Diaria per ingessatura/immobilizzazione: € 120,00 al giorno con il massimo di 60 giorni per sinistro</p> <p>Variante migliorativa 2 (10 punti)</p> <p>Diaria per inabilità temporanea: € 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro;</p> <p>Diaria per ricovero: € 120,00 al giorno con il massimo di 300 giorni per sinistro;</p> <p>Diaria per ingessatura/immobilizzazione: € 120,00 al giorno con il massimo di 60 giorni per sinistro</p> <p>Rimborso spese mediche/cura: € 15.000,00</p> <p>Spese di trasporto a carattere sanitario: € 7.500,00</p>

			Rientro sanitario: € 7.500,00 Rimpatrio salma: € 7.500,00 Danno estetico: € 7.500,00
2.8	Sez. IX - Art. 50 "Limite catastrofale e/o calamità naturale"	8	È previsto un punteggio premiante rispetto all'esborso massimo a carico della società in caso di calamità naturale: Variante migliorativa (8 punti) In caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di € 12.000.000,00.= quale sia il numero delle persone assicurate con la presente polizza.
2.9	Possesso dei requisiti di cui all'art. 46 bis del codice delle opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7 – D.lgs. 36/2023)	2	È previsto un punteggio premiante nel caso del possesso dei requisiti di cui all'art. 46 bis del codice delle opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7 – D.lgs. 36/2023) Variante migliorativa (2 punti)

LOTTO 3

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX (T)	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
3.1	Sez. III - Art. 2 "Recesso anticipato annuale"	10	È attribuito un punteggio premiante rispetto al termine di preavviso previsto dal capitolato speciale Variante migliorativa (10 punti): È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale.
3.2	Sez. IV - Art. 27 "Anticipo indennizzi"	7	È previsto un punteggio premiante in caso di: Variante migliorativa (7 punti) Pagamento dell'anticipo dell'indennizzo direttamente alla persona fisica interessata e non al contraente
3.3	Sez. IX - Art. 40 "Massimali e limiti di indennizzo-Gestione franchigia"	15	È previsto un punteggio premiante rispetto ai massimali – limiti di indennizzo - franchigie previsti dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa 1 (12 punti): Massimale per ogni assicurato: € 80.000,00 Massimale per ogni evento che coinvolga più assicurati: € 160.000,00 Massimale per anno: € 210.000,00 Variante migliorativa 2 (15 punti): Massimale per ogni assicurato: € 100.000,00 Massimale per ogni evento che coinvolga più assicurati: € 170.000,00

			Massimale per anno: € 220.000,00
3.4	Sez. IX – Art. 40 “Massimali e limiti di indennizzo-gestione franchigia-anticipo indennizzo per persona coinvolta”	12	È previsto un punteggio premiante rispetto all’importo previsto dal capitolato speciale, secondo lo schema seguente: Variante migliorativa (12 punti): Anticipo indennizzo per persona coinvolta: € 20.000,00
3.5	Sez. X - Art. 40 “Periodo di efficacia retroattiva”	12	È previsto un punteggio premiante rispetto al periodo di efficacia retroattiva previsto dal capitolato speciale Variante migliorativa (12 punti) Dal 26.11.2014
3.6	Sez. X - Art. 40 “Periodo di efficacia ultrattiva”	12	È previsto un punteggio premiante rispetto al periodo di efficacia ultrattiva previsto dal capitolato speciale Variante migliorativa (12 punti) 5 anni dopo la data di scadenza contrattuale
3.7	Possesso dei requisiti di cui all’art. 46 bis del codice delle opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7 - D.lgs 36/2023	2	È previsto un punteggio premiante nel caso del possesso dei requisiti di cui all’art. 46 bis del codice delle opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 198/2006 (art. 108 comma 7 – D.lgs. 36/2023) Variante migliorativa (2 punti)

3. Non è prevista una soglia di sbarramento sul punteggio tecnico.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

1. A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

1. All’offerta economica è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = P_{\min} / P_i$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

P_{\min} = prezzo offerto più basso, accessori, imposte ed altre tasse inclusi, tra quelli offerti in gara (migliore offerta);

P_i = prezzo offerto, accessori, imposte ed altre tasse inclusi, dal concorrente i-esimo.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

1. Il RUP, terminata l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica ed economica, procederà, con l’ausilio della piattaforma eAppaltiFVG, a definire il punteggio finale di ciascun concorrente.
2. Essendo i criteri dell’offerta tecnica esclusivamente tabellari, si dovranno sommare i punteggi di cui ai paragrafi precedenti.
3. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo

all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

4. L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

Dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio riparametrato conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi tabellari conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

5. In tutte le operazioni di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Ai sensi di quanto previsto all'Allegato I.2, art. 7, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, non è prevista la nomina di una commissione giudicatrice in quanto tutti i criteri tecnici ed economici sono di automatica applicazione e completamente privi di discrezionalità e potere valutativo. Pertanto, le fasi di apertura delle offerte tecniche ed economiche e i relativi calcoli per l'attribuzione dei punteggi saranno effettuati dal RUP, eventualmente coadiuvato da due testimoni.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 02/10/2024 alle ore 10:00.
2. Con successiva comunicazione saranno rese disponibili sul profilo del Committente www.regione.fvg.it – Amministrazione trasparente e sulla Piattaforma eAppaltiFVG all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it> le istruzioni per partecipare alla seduta pubblica in modalità videoconferenza.
3. Le eventuali successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.
4. La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - Della documentazione amministrativa;
 - Delle offerte tecniche;
 - Delle offerte economiche.
5. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel corso della prima seduta pubblica il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
2. Il Rup procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate. Il Rup procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare con l'ausilio della piattaforma eAppaltiFVG. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
3. Il Rup procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.
4. Il Rup rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:
 - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
5. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
6. Il Rup procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Protezione civile, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Rup procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Protezione civile comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.
9. Il Rup rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.
10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Rup, redige la graduatoria.
11. L'offerta è esclusa in caso di:
 - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la Protezione Civile della Regione potrà presumere anormalmente bassa l'offerta che, per ciascun lotto ottenga, sia per la componente tecnica che per quella economica, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dall'art. 17 del presente disciplinare.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
3. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
4. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
5. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
6. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
8. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
3. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
4. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
5. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
6. Il Contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.
7. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
8. All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
9. Se la stipula del Contratto non avviene nel termine per fatto della Protezione Civile della Regione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
10. Se la stipula del Contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione
11. La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

12. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice
13. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
15. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.
16. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del Contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio cui sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun Lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun Lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, al link: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziali") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE e con logiche strettamente correlate alle finalità predette.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito Internet www.regione.fvg.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.fvg.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel.: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) è raggiungibile al seguente indirizzo:

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

e-mail: privacy@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi elencati nel Catalogo dei servizi del Disciplinare per l'affidamento delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email privacy@regione.fvg.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.